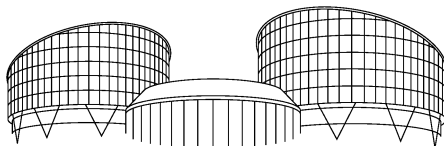


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA PASQUARIELLO c. ITALIA

(Ricorso n. 57962/22)

SENTENZA

STRASBURGO

16 maggio 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nell causa Pasquariello c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, *Presidente*,

Gilberto Felici,

Raffaele Sabato, *giudici*,

e Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni*,
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 18 aprile 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso contro l'Italia con il quale la Corte è stata adita ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") in data 9 dicembre 2022.

2. Il Governo italiano ("il Governo") è stato informato del ricorso.

IN FATTO

3. Gli estremi del ricorrente e le informazioni relative al ricorso figurano nella tabella allegata.

4. Il ricorrente ha lamentato la mancata o tardiva esecuzione delle decisioni interne. Ha sollevato anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

5. Il diritto interno relativo alla legge Pinto figura nella sentenza *Cocchiarella c. Italia* ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006-V) e nella decisione *Di Giuseppe c. Italia* ([Comitato], n. 7997/21, 5 dicembre 2023).

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

6. Il ricorrente ha lamentato principalmente la mancata o tardiva esecuzione di decisioni interne emesse a suo favore. Ha invocato l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

A. In ordine alla decisione emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 9 giugno 2016 (R.G. n. 624/2016)

7. Il Governo ha affermato che il ricorrente non aveva presentato la dichiarazione contenente le informazioni necessarie affinché le autorità potessero procedere al pagamento del credito accertato dalla sentenza. Ha sostenuto che tale dichiarazione deve essere presentata al fine dell’emissione dell’ordine di pagamento delle somme accordate dalle decisioni “Pinto”, come prescritto dall’articolo 5 *sexies* della legge Pinto (si veda il paragrafo 4 *supra*).

8. Il ricorrente non ha formulato commenti.

9. La Corte ha già esaminato la questione nella decisione *Di Giuseppe* (sopra citata, § 9) nella quale ha stabilito che l’obbligo di trasmettere la dichiarazione e la documentazione a sostegno ai sensi dell’articolo 5 *sexies* della legge Pinto costituisce un atto procedurale ragionevole che il creditore deve compiere per ottenere le somme accordate dalle decisioni “Pinto”. L’inosservanza di tale obbligo da parte del creditore costituisce un ostacolo all’esecuzione delle decisioni in suo favore, di cui le autorità non possono essere ritenute responsabili.

10. In proposito la Corte osserva che per quanto riguarda la decisione emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 9 giugno 2016 (R.G. n. 624/2016) il ricorrente non ha negato di non avere presentato la dichiarazione di cui all’articolo 5 *sexies* della legge Pinto.

11. La Corte ritiene che per i suesposti motivi il Governo convenuto non possa essere ritenuto responsabile della tardiva esecuzione della decisione emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 9 giugno 2016 (R.G. n. 624/2016).

12. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che la doglianza sia manifestamente infondata e debba essere rigettata ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

B. In ordine alle restanti decisioni interne (si veda la tabella allegata *infra*)

13. La Corte osserva che né il Governo né il ricorrente hanno presentato osservazioni in merito alle restanti decisioni elencate nella tabella allegata.

14. La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale deve essere considerata parte integrante dello “esame” ai sensi all’articolo 6. Rinvia inoltre alla sua giurisprudenza relativa alla mancata o tardiva esecuzione di sentenze interne definitive (si veda *Hornsby c. Grecia*, n. 18357/91, § 40, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-II).

15. Nelle cause di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio

2000 e *De Luca c. Italia*, n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già riscontrato violazioni in relazione a questioni analoghe a quelle di cui al caso di specie.

16. Dopo aver esaminato la documentazione in suo possesso la Corte non ha rilevato fatti o rilievi in grado di persuaderla a pervenire a una diversa conclusione sulla ricevibilità e sul merito di tali doglianze. Tenuto conto della propria giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire integralmente e tempestivamente le decisioni a favore del ricorrente.

17. Tali doglianze sono pertanto ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DELLA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

18. Il ricorrente ha proposto altre doglianze che hanno anche esse sollevato questioni ai sensi della Convenzione, data la pertinente giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata).

19. Per i motivi sopra esposti, in ordine alla decisione emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 9 giugno 2016 (R.G. n. 624/2016), tale doglianza è manifestamente infondata e deve essere rigettata ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

20. In ordine alle restanti decisioni interne, tali doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione, né incorrono negli altri motivi di irricevibilità. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili. Dopo aver esaminato la documentazione in suo possesso la Corte conclude che anche esse, alla luce delle sue conclusioni nella causa *Ventorino* (sopra citata), rivelano violazioni della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

21. Tenuto conto della documentazione in suo possesso e della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, *Ventorino*; *De Trana*; *Nicola Silvestri*; *Antonetto*; e *De Luca*, tutte sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare la somma indicata nella tabella allegata.

22. La Corte osserva inoltre che lo Stato convenuto ha l'obbligo non adempiuto di eseguire le sentenze che rimangono esecutive.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* le doglianze relative alla decisione emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 9 giugno 2016 (R.G. n. 624/2016) irricevibili e il resto del ricorso ricevibile;
2. *Ritiene* che vi sia stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in relazione alla mancata o tardiva esecuzione delle decisioni interne elencate nella tabella allegata *infra*;
3. *Ritiene* che lo Stato convenuto debba assicurare, con idonei mezzi, entro tre mesi, l'esecuzione delle decisioni interne pendenti elencate nella tabella allegata;
4. *Ritiene*
 - (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, la somma indicata nella tabella allegata;
 - (b) che a decorrere da detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 16 maggio 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni

Péter Paczolay
Presidente

SENTENZA PASQUARIELLO c. ITALIA

APPENDICE

Ricorso che solleva doglianze ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della
Convenzione
(mancata o tardiva esecuzione di decisioni interne)

Ricorso n. Data di introduzione	Nominativo del ricorrente Anno di nascita	Decisione interna pertinente	Data di inizio del periodo di non esecuzione	Data di termine del periodo di non esecuzione Durata del procedimento di esecuzione	Provvedimento del tribunale interno	Somma accordata per il danno non patrimoniale (in euro) ¹
57962/22 09/12/2022	Gianpiero PASQUARIELLO 1972	Corte di appello di Perugia, R.G. 5390/2012, 25/05/2017	25/05/2017	pendente oltre 6 anni, 6 mesi e 10 giorni	Ministero della giustizia e Ministero dell'economia e delle finanze Pagamento delle spese legali (avvocato antistatario)	3.200
		Corte di appello di Salerno, R.G. 929/2017, 27/02/2018	27/02/2018	pendente oltre 5 anni, 9 mesi e 8 giorni		
		Corte di appello di Roma, R.G. 56726/2012, 18/05/2018	18/05/2018	pendente oltre 5 anni, 6 mesi e 17 giorni		
		Corte di appello di Napoli, R.G. 1793/2018, 18/10/2018	18/10/2018	pendente oltre 5 anni, 1 mese e 17 giorni		

¹ Oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente.

SENTENZA PASQUARIELLO c. ITALIA

Ricorso n. Data di introduzione	Nominativo del ricorrente Anno di nascita	Decisione interna pertinente	Data di inizio del periodo di non esecuzione	Data di termine del periodo di non esecuzione Durata del procedimento di esecuzione	Provvedimento del tribunale interno	Somma accordata per il danno non patrimoniale (in euro) ¹
		Tribunale amministrativo regionale del Lazio, R.G. 02613/2019, 19/02/2020	19/02/2020	pendente oltre 3 anni, 9 mesi e 16 giorni		
		Corte di appello di Napoli, R.G. 2408/2019, 20/02/2020	20/02/2020	pendente oltre 3 anni, 9 mesi e 15 giorni		
		Corte di appello di Napoli, R.G. 810/2020, 04/06/2020	04/06/2020	pendente oltre 3 anni, 6 mesi e 1 giorno		
		Corte di appello di Napoli, R.G. 941/2020, 30/06/2020	30/06/2020	pendente oltre 3 anni, 5 mesi e 5 giorni		
		Corte di appello di Napoli, R.G. 2056/2020, 09/12/2020	09/12/2020	pendente oltre 2 anni, 11 mesi e 26 giorni		